



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-585/17, 14 novembre 2019, ECLI:EU:C:2019:969	Causa promossa da Finanzamt Linz e Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof	V	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza - Verwaltungsgerichtshof	Saugmandsgaard Øe	—	Divieto di aiuti di Stato	Modifica di un regime di aiuti autorizzato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Divieto di esecuzione in assenza di autorizzazione della Commissione europea – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione – Articolo 58, paragrafo 1 – Sfera d’applicazione <i>ratione temporis</i> del regolamento – Articolo 44, paragrafo 3 – Portata – Normativa nazionale che prevede una formula di calcolo ai fini del rimborso parziale delle imposte sull’energia
Classificazione									
Diritto primario e diritto secondario Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se una modifica di un regime di aiuti autorizzato con cui uno Stato membro rinunci ad avvalersi ulteriormente dell’autorizzazione dell’aiuto per un determinata categoria di beneficiari (distinti) dell’aiuto, limitandosi conseguentemente a ridurre il volume dell’aiuto già sussistente, come nella specie, costituisca una modifica di un regime di aiuti soggetta (in via di principio) all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</p> <p>2) Se il divieto di esecuzione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE possa, nel caso di un errore formale nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 800/2008], implicare l’inapplicabilità di una limitazione di un regime di aiuti autorizzato, cosicché lo Stato membro sia conseguentemente obbligato, per effetto del divieto di esecuzione, al versamento dell’aiuto a determinati beneficiari (“obbligo di esecuzione”).</p> <p>3) a) Se un regime normativo relativo al rimborso delle imposte sull’energia come quello in esame, nel quale il quantum del rimborso dell’imposta sull’energia sia definitivamente stabilito ex lege in base ad una formula di calcolo, risponda ai requisiti dettati dal regolamento [n. 651/2014]. b) Se l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento [n. 651/2014] implichi, per il periodo decorrente dal mese di gennaio 2011, l’esenzione del medesimo regime relativo al rimborso delle imposte sull’energia.</p>									
Dispositivo									
<p>1) L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, che modifichi un regime d’aiuti restringendo la cerchia dei beneficiari degli aiuti medesimi, è soggetta, in linea di principio, all’obbligo di notifica previsto dalla disposizione medesima.</p> <p>2) L’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], dev’essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento medesimo, sulla base di un regime di aiuti come quello controverso nei procedimenti principali, possono beneficiare dell’esenzione, in virtù del regolamento stesso, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</p> <p>3) L’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 dev’essere interpretato nel senso che un regime di aiuti, come quello oggetto dei procedimenti principali, per effetto del quale il quantum del rimborso delle imposte sull’energia viene determinato esplicitamente in base ad una formula di calcolo prevista dalla normativa nazionale istitutiva del regime medesimo, è conforme a tale disposizione.</p>									
Nota redazionale									
<p>La causa in esame verte su taluni rimborsi, relativi all’imposta sull’energia, richiesti dalla società Dilly’s Wellnesshotel (con particolare riguardo al tributo versato nel 2011) nei confronti di un ufficio delle imposte austriaco.</p> <p>Quest’ultimo aveva rifiutato di elargire tali somme al richiedente. Ciò in virtù del fatto secondo cui per le domande pervenute successivamente al 31 dicembre 2010 il rimborso delle imposte sull’energia avviene solo a favore delle imprese la cui attività principale consista nella produzione di beni materiali. Per le «imprese di servizi» il rimborso delle imposte sull’energia resterebbe quindi escluso per il periodo successiva alla data medesima.</p> <p>A seguito del ricorso presentato dai legali dell’albergo, i giudici austriaci ritengono che sia necessario adire la Corte di Giustizia, a cui sottopongono diverse questioni giuridiche. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno previste dalla L.187/2014, art. 58, paragrafo 1.</p> <p>Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, che modifichi un regime di aiuti restringendo la cerchia dei relativi beneficiari, sia soggetta, in linea di principio, all’obbligo di notifica previsto da detta disposizione.</p> <p>L’obbligo, incumbente allo Stato membro interessato, di notificare qualsiasi nuovo aiuto alla Commissione è precisato all’articolo 2 del regolamento n. 659/1999. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, devono essere considerati quali nuovi aiuti, soggetti all’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE le misure adottate successivamente all’entrata in vigore del TFUE volte ad istituire o a modificare aiuti, restando inteso che tali modifiche possono riguardare tanto aiuti esistenti, tanto progetti iniziali notificati alla Commissione. Ne consegue che una modifica dei criteri in base ai quali vengono individuati i beneficiari di un aiuto non si limita ad una modifica di carattere puramente formale o amministrativa, bensì costituisce un elemento i cui effetti possono esser tali da incidere sulla questione se una misura debba essere qualificata come aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, conseguentemente, sulla necessità di notificare l’aiuto medesimo conformemente all’obbligo dettato dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, il controllo che l’Istituzione medesima è chiamata ad esercitare a seguito della notificazione, effettuata ai sensi di quest’ultima disposizione, di un progetto diretto a modificare la cerchia dei beneficiari di un regime di aiuti, non si limita alla verifica se la modifica medesima abbia implicato una riduzione del numero dei beneficiari, bensì implica, in particolare, la valutazione della questione se il mutamento dei criteri d’applicazione risultanti dalla modifica medesima falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. Dunque, la previa notifica di una modifica di tal genere consente, appunto, di verificare se ciò avvenga. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte afferma che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, che modifichi un regime d’aiuti restringendo la cerchia dei beneficiari degli aiuti medesimi, è soggetta, in linea di principio, all’obbligo di notifica previsto dalla disposizione medesima. Con il secondo capo della terza questione, che, riguardando la sfera d’applicazione <i>ratione temporis</i> del regolamento n. 651/2014, dev’essere esaminato in primis, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento medesimo debba essere interpretato nel senso che aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, sulla base di un regime d’aiuti del genere di quello oggetto dei procedimenti principali, possano godere dell’esenzione, in virtù del regolamento medesimo, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Si deve pertanto rilevare che un regime di aiuti come quello controverso nei procedimenti principali si fonda su uno dei meccanismi specifici di riduzione delle imposte ambientali previsti dall’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014, ragion per cui la condizione prevista da tale disposizione dev’essere considerata soddisfatta. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere al primo capo della terza questione dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 dev’essere interpretato nel senso che un regime di</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									